

Baricella, 26/09/2018

Alla c.a. del
Sig. Sindaco del Comune di Baricella
e Spett.le Giunta del Comune di Baricella

OGGETTO: Procedura di VIA/AIA relativa all' "Ampliamento della discarica presso il comune di Baricella (BO)".

Rilievi in merito alla proroga dei termini di validità della DGP n. 248/2013 con atto Num. 13238 del 10/08/2018 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA)

Con la presente si sottopongono alcuni rilievi a seguito dell'analisi dell'Atto del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA) num. 13238 del 10/08/2018, trasmessoci in data 22/08/2018 ns. prot. n. 10110 e pubblicato sul BURERT n.283 del 05/09/2018, in merito alla proroga dei termini di validità della Delibera di Giunta Provinciale n. 248/2013 di approvazione dell'ampliamento della Discarica di Baricella.

In data 16.07.2018 è stata presentata al Servizio Vipsa dalla Società Herambiente una nota (Prot. PG/2018/498837) avente per oggetto: "Richiesta proroga dei termini di validità della VIA per la realizzazione del progetto", nella quale, da quanto si evince dall'atto regionale, Herambiente ha richiesto una proroga di tre anni per la realizzazione delle opere previste nel progetto di ampliamento della discarica. Le motivazioni addotte a seguito di specifica richiesta di integrazioni da parte della Regione, sono state ritenute non dipendenti dalla volontà del richiedente.

Il Servizio regionale ha ritenuto, quindi, valide le motivazioni, dopo richiesta di integrazioni, concedendo un periodo di proroga di 21 mesi (rispetto ai tre anni richiesti). La riduzione è conseguenza dalla valutazione della Regione sulla validità e relativo periodo delle motivazioni.

Nel testo dell'atto in oggetto si cita inoltre *"per le autorizzazioni o concessioni o certificazioni che risultano nel frattempo decadute la proroga della validità di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli presso le Amministrazioni competenti prima di avviare i lavori;"*.

Si premette che, ad oggi, non risultano avviati i lavori di realizzazione dell'ampliamento della discarica e che la richiesta di proroga non è stata trasmessa al nostro Comune che ha ricevuto esclusivamente gli atti conseguenti della Regione e successiva comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. da parte di ARPAE Sac (ns. prot. n. 10615/2018).

Con la presente si mette all'attenzione che il dispositivo della determina di proroga cita testualmente *"di accogliere parzialmente la richiesta avanzata dalla Società Herambiente concedendo un proroga della validità della DGP n.248/2013 della Provincia di Bologna di ventuno mesi per la realizzazione del progetto dalla scadenza"*

Se, come risulta dalla normativa in materia, la Delibera di Giunta Provinciale che approvò il progetto sostituisce tutti i titoli (la DGP n.248/2013 cita: *"ha valore di Valutazione di Impatto Ambientale positiva e comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'ampliamento"*) si ritiene necessario il coinvolgimento di tutti gli enti facenti parte della

conferenza dei servizi al fine della valutazione delle motivazioni e della possibilità di concessione della proroga.

Si rilevano, in particolare e per quanto di competenza ai fini della validità del titolo edilizio interno alla DGP n.248/2013, due elementi che andavano valutati prima del rilascio della proroga da parte della regione.

Come primo elemento si rileva come l'Autorizzazione sismica n. 7112 del 28/05/2012 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno "L.R. 19/2008, Norme in materia di riduzione del rischio sismico. Autorizzazione sismica per i lavori di ampliamento della discarica di Baricella (corpo discarica) – Via Bocche n. 20 – Comune di Baricella (BO)" risulta decaduta in quanto, ai sensi di quanto esposto al punto 3 della parte dispositiva dell'atto il provvedimento *"ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Esso decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. n. 19/2008;"*

L'autorizzazione sismica fu rilasciata a seguito di specifico inoltro da parte del nostro SUE dell'istanza presentata da Herambiente all'interno della VIA. In data 17 gennaio 2018 sono state approvate le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 2018. Il non avvio dei lavori e il subentro di nuova normativa di settore ha fatto decadere l'autorizzazione sismica. Il procedimento prevede pertanto una nuova richiesta di autorizzazione ai fini dell'esecuzione dell'intervento.

Il secondo elemento consiste nella modifica del quadro di inserimento della VIA, ossia l'entrata in vigore del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (a seguito della Direttiva 2007/06/CE e delle norme nazionali di recepimento D.Lgs. n. 49/2010) adottato il 17 dicembre 2015 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali e le "Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni", adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 22/12/2013 e approvate all'interno del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Tale piano ha introdotto uno scenario di pericolosità per esondazioni del reticolo secondario di pianura. Tale mappatura ha individuato l'area oggetto di intervento come "P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità)".

Tale livello di alluvionabilità crea rilevante allarme per questa amministrazione e pertanto assume rilievo il coinvolgimento, nella procedura di proroga, degli enti competenti al fine di una più recente valutazione di compatibilità urbanistica e del relativo titolo edilizio.

Tale nuova pianificazione di settore introduce un elemento di rischio che deve essere tenuto in considerazione al fine del rilascio di una proroga attraverso la consultazione del soggetto competente – Autorità di Bacino che rilasciò in conferenza dei servi il parere positivo sul PSAI - necessario al fine di autorizzare una proroga anche dal punto di vista edilizio.

Di interesse del Comune si rilevano pertanto le criticità sopra esposte che l'atto del Servizio Vipsa non ha in alcun modo tenuto in considerazione, demandando semplicemente all'attuatore la responsabilità di dimostrare e presentare i titoli eventualmente decaduti.

Tali aspetti andavano verificati in sede di conferenza o di altra forma di consultazione dei soggetti facenti parte della conferenza dei servizi prima della concessione della proroga proprio alla luce di ipotetiche scadenze di titoli, pareri e autorizzazioni e della verifica della presenza di nuove pianificazioni o norme subentrate (vedasi, ad esempio, lo stralcio di alcuni codici rifiuti a seguito dell'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti richiamato nella determina in oggetto).

In conclusione, essendo l'Atto in oggetto una proroga alla DGP n.248/2013 ed essendo quest'ultima anche titolo edilizio e *"tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'ampliamento"* si ritiene

manca la consultazione, nello specifico, del nostro ente e di tutti quelli facenti parte della conferenza dei servizi al fine dell'espressione di un'unica proroga alla DGP n.248/2018.

Il Responsabile del Secondo Settore
arch. Irene Cavallari
(documento firmato digitalmente¹)

¹ Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.